



**CONFINDUSTRIA**  
Basilicata

Sede di Potenza:  
Via Di Giura – Centro Direzionale, Potenza 85100  
tel. 0971 292911 – fax 0971 292964

Sede di Matera:  
Via XX Settembre, 3, Matera 75100  
tel. 0835 292911 – fax 0835 292964

codice fiscale 96051160768  
info@confindustria.basilicata.it  
confindustriabasilicata@pec.it  
www.confindustria.basilicata.it

## MODULO DI ADESIONE

L'impresa:

con sede legale in:

e stabilimento/i in:

nella persona del titolare/legale rappresentante:

nato a:

il:

### CHIEDE:

di aderire a Confindustria Basilicata in qualità di socio.

### A tal fine, DICHIARA:

1. di aver ricevuto in copia ed aver preso integrale visione dello Statuto di Confindustria Basilicata, del Codice Etico e dei Valori Associativi, dei Regolamenti Confederali e del Regolamento per la Determinazione dei Contributi Associativi;
2. di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme e le disposizioni sancite in ciascuno dei documenti fondamentali elencati al punto 1 e, in particolare, al rispetto degli obblighi e degli adempimenti di cui al Titolo II dello Statuto, espressamente riportato sul presente Modulo di Adesione;
3. di assumersi ogni responsabilità circa la veridicità delle dichiarazioni, dei dati, delle informazioni e degli elementi identificativi trascritti nel presente Modulo di Adesione e nella Scheda Anagrafica Aziendale che è parte integrante dello stesso, impegnandosi, altresì, a notificare, a Confindustria Basilicata, ogni eventuale variazione o modifica degli stessi, al fine di consentire la corretta gestione del rapporto associativo.

### ALLEGA:

1. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per l'Industria, l'Artigianato e l'Agricoltura;
2. fotocopia del documento di identità;
3. delega conferita al soggetto incaricato di rappresentare l'impresa in seno a CONFINDUSTRIA Basilicata (*da allegare ove persona diversa dal titolare/legale rappresentante*);
4. modulo con il quale si autorizza Confindustria Basilicata ad effettuare verifiche e controlli sul possesso e sulla permanenza dei requisiti oggettivi, etici e morali dell'impresa e dei suoi rappresentanti.

Data:

Timbro dell'impresa:

Firma del titolare/legale rappresentante:

# STATUTO

## TITOLO II - SOCI

### Art. 3 - Perimetro della rappresentanza e categorie di soci

Protagoniste nella determinazione delle scelte politico-strategiche di rappresentanza e destinatarie delle attività e dei servizi del sistema associativo di Confindustria Basilicata sono le imprese.

Il perimetro della rappresentanza di Confindustria Basilicata è inclusivo e vede la compartecipazione organica di imprese rappresentative di diversi settori merceologici ed aree di attività, di ogni dimensione ed assetto societario e proprietario. Possono aderire a Confindustria Basilicata le imprese industriali e le imprese produttrici di beni e servizi con una organizzazione complessa che:

- siano costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale;
- diano puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal Codice Civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- si ispirino alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti dovuti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti dall'organizzazione di appartenenza, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei Valori Associativi;
- dispongano di una adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.

Il perimetro della rappresentanza di Confindustria Basilicata comprende tre distinte categorie di soci:

- "soci effettivi", con pieni diritti e doveri associativi: vi rientrano le imprese di cui al comma tre del presente articolo che dispongono di una Associazione o Federazione nazionale di settore di riferimento già aderente a Confindustria, nonché quelle imprese il cui rapporto contributivo con il sistema associativo è regolato da specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale;
- "soci ordinari di territorio", con pieni doveri ma diritti di elettorato attivo e passivo delimitati secondo le previsioni del presente Statuto e del Regolamento Unico per le Componenti del Sistema Confindustria: vi rientrano le imprese di cui al comma tre del presente articolo ma che non hanno una corrispondente Associazione o Federazione nazionale di settore aderente a Confindustria;
- "soci aggregati", con limitati e specifici diritti e doveri: vi rientrano le imprese che presentino solo caratteristiche di strumentalità, complementarità e raccordo economico con quelle di cui ai due precedenti punti.

Tenuto conto di quanto sanzionato ai commi precedenti, possono aderire a Confindustria Basilicata in qualità di "soci effettivi" o di "soci ordinari di territorio":

- le imprese, con sede legale nell'ambito della regione Basilicata, nonché le imprese con sede legale diversa, che abbiano comunque in regione propri stabilimenti, cantieri, unità locali e/o attività sussidiarie di filiale, deposito o di qualsiasi altro tipo, secondo quanto previsto dal Regolamento Unico per il Sistema Confindustria;
- le imprese, sempre con sede legale o altre unità locali nella regione, che operano in settori di mercato in via di liberalizzazione o il cui capitale sia detenuto in misura superiore al venti per cento da soggetti pubblici o nelle quali il soggetto pubblico goda di diritti speciali della tipologia di nominare e/o controllare gli organi di gestione in tutto o in parte;
- i consorzi di produzione di beni e/o servizi, compresi da imprese di cui alle precedenti lettere, nonché le imprese artigiane e cooperative, queste ultime, previo parere preventivo di Confindustria circa la loro ammissibilità;

Possono, invece, aderire a Confindustria Basilicata, in qualità di "soci aggregati", con specifiche modalità e condizioni stabilite dal Consiglio Generale, le realtà imprenditoriali con sede legale e unità operative nell'ambito della regione Basilicata che presentino elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata; in ogni caso, il loro numero non deve snaturare la qualificazione rappresentativa di Confindustria Basilicata, nel rispetto del Regolamento Unico per il Sistema Confindustria.

E' fatta comunque salva la possibilità di richiedere a Confindustria parere preventivo per l'attribuzione all'impresa dello status associativo tra socio effettivo, ordinario di territorio o aggregato, con particolare riferimento a situazioni liminofore o "di confine" rispetto al perimetro confederale.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci "effettivi" o "soci ordinari di territorio" non possono essere associate in qualità di "soci aggregati".  
Tutti i soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle Imprese di Confindustria Basilicata e nell'analogo Registro nazionale tenuto dalla Confindustria, il quale certifica ufficialmente, e ad ogni effetto organizzativo, l'appartenenza dell'impresa al Sistema Associativo Confederale.  
Le imprese che aderiscono a Confindustria Basilicata devono risultare regolarmente iscritte presso la Camera di Commercio per l'Industria, l'Artigianato e l'Agricoltura, ovvero, per le imprese estere, presso una analoga istituzione dello Stato di provenienza. In seno a Confindustria Basilicata, le imprese associate sono fisicamente rappresentate da soggetti dell'impresa che ricoprono una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante, quali: il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle Imprese di Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, suo delegato formalmente espressa, gli amministratori, gli istitori e i dirigenti dell'impresa. La delega deve essere depositata presso Confindustria Basilicata ed ha validità fino a revoca.

Spetta al Collegio Speciale dei Provvisori di Confindustria Basilicata la verifica sul possesso dei requisiti dell'impresa per l'accesso e la permanenza nel sistema previsti dal presente articolo, nonché dal Codice Etico e dei Valori Associativi.

### Art. 4 - Modalità di adesione

Le imprese che intendono aderire a Confindustria Basilicata devono presentare:

- domanda di ammissione, redatta su apposita modulistica, debitamente compilata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa e comprendente:
  - dichiarazione esplicita di conoscenza, accettazione ed impegno all'osservanza di tutte le norme e gli obblighi derivanti dal presente Statuto, dal Codice Etico e dei Valori Associativi, dal Regolamento Unico per il Sistema Confindustria e dai Regolamenti Confederali;
  - la denominazione e della ragione sociale dell'impresa, delle generalità del titolare o legale rappresentante, della sede sociale, della natura dell'attività esercitata, dell'ubicazione degli stabilimenti, del numero dei dipendenti occupati, dell'appartenenza o meno ad un "gruppo imprenditoriale" o del possesso degli elementi per essere considerati "piccola industria" ai sensi del presente Statuto, nonché, ogni altra notizia richiesta da Confindustria Basilicata e da essa ritenuta utile ai fini dell'istruttoria della domanda;
  - comunicazione a notificare a Confindustria Basilicata ogni eventuale variazione o modifica dei dati e degli elementi di cui alla precedente lettera b);
  - impegno al pagamento dei contributi associativi determinati dagli Organi di Confindustria Basilicata in conformità alle disposizioni del presente Statuto;
  - consenso al trattamento ed alla conservazione dei dati personali ed aziendali, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e integrazioni;
  - sottoscrizione di un apposito modulo con il quale si autorizza Confindustria Basilicata, attraverso il Collegio Speciale dei Provvisori, ad effettuare verifiche e controlli sul possesso e sulla permanenza dei requisiti oggettivi, etici e morali dell'impresa e dei suoi rappresentanti;
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per l'Industria, l'Artigianato e l'Agricoltura, ovvero, per le imprese estere, documentazione equivalente.

L'approvazione delle domande di adesione e la conseguente ammissione a socio di Confindustria Basilicata "effettivo", "ordinario di territorio" o "aggregato" è di competenza del Consiglio di Presidenza, il quale, in sede di istruttoria della domanda di adesione, dovrà acquisire:

- il parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Speciale dei Provvisori, in ordine ai requisiti di affidabilità legale e morale dell'impresa richiedente, secondo quanto disposto dall'art. 3 del presente Statuto e dal Codice Etico e dei Valori Associativi;
- il parere obbligatorio ma non vincolante del Presidente della competente Sezione di Categoria nella quale l'impresa dovrà essere inquadrata ai sensi del presente Statuto.

Trascorsi quindici giorni dalla richiesta dei predetti pareri senza che sia pervenuta risposta, gli stessi si intenderanno a favore dell'accoglimento della domanda di adesione.

L'approvazione delle domande di adesione da parte del Consiglio di Presidenza deve avvenire sempre a scrutinio palese e, per l'ammissione di imprese alle quali attribuisce lo status di "socio ordinario di territorio", è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti presenti.

Della decisione positiva o negativa di ammissione a socio adottata dal Consiglio di Presidenza viene data comunicazione all'impresa, in uno con la richiesta di versamento della relativa quota di iscrizione nel caso di positivo accoglimento della domanda.

Avverso la decisione di diniego dell'ammissione a socio, adottata dal Consiglio di Presidenza e notificata all'impresa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, con esplicitazione delle motivazioni, l'impresa, entro dieci giorni dalla notifica, può chiedere un riesame della domanda al Consiglio Generale, il cui giudizio, nel caso esso si esprima favorevolmente all'ammissione, dovrà considerarsi inappellabile.

Ove la domanda di ammissione sia invece ulteriormente rigettata dal Consiglio Generale, l'impresa, entro dieci giorni dalla notifica motivata del diniego, può appellarsi, in ultima istanza, al giudizio del Collegio Speciale dei Provvisori di Confindustria Basilicata, la cui decisione è inappellabile entro i successivi trenta giorni.

### Art. 5 - Decorrenza e durata dell'adesione

L'adesione a Confindustria Basilicata decorre, ad ogni effetto, dalla data della delibera di accoglimento della domanda di ammissione e impegna il socio, oltre che per la frazione dell'anno nel quale è intervenuta l'ammissione, anche per i due anni solari successivi.

Successivamente, l'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, se non viene comunicato a Confindustria Basilicata recesso volontario, da notificarsi mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, entro il giorno trenta del mese di settembre di ciascun anno, data per la quale farà fede la data di spedizione. Nel caso in cui la comunicazione di recesso sia inoltrata in data successiva alla predetta, il recesso avrà effetto dal secondo anno solare successivo.

Oltre all'ipotesi di recesso volontario, la durata dell'adesione tiene conto delle altre ipotesi di risoluzione del rapporto associativo previste all'Art. 10 del presente Statuto.

In capo al socio dimissionario e fino alla scadenza del termine dell'adesione è garantito il mantenimento pieno dei contenuti e delle modalità del rapporto associativo previsto dal presente Statuto.

### Art. 6 - Diritti dei soci

L'appartenenza a Confindustria Basilicata attribuisce alle imprese associate in regola con i contributi associativi e con gli altri obblighi assunti i seguenti diritti:

- per l'impresa "socio effettivo":
  - partecipare e intervenire alle Assemblee, con facoltà di discussione e di voto, direttamente o a mezzo di delega conferita ad altra impresa associata;
  - formulare proposte agli Organi di Confindustria Basilicata e della Sezione di Categoria di appartenenza;
  - esercitare l'elettorato attivo e passivo per tutti gli organi associativi;
  - avvalersi di tutte le prestazioni di servizi che discendono dall'appartenenza dell'impresa a Confindustria Basilicata ed al Sistema Confederale, tra cui la ricezione di informazioni, comunicazioni, pubblicazioni sociali e la richiesta di notizie, pareri, consulenze ed assistenza, nelle questioni di competenza del sistema associativo;
  - essere rappresentata ed assistita da Confindustria Basilicata, nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni economiche, politiche, sindacali, sociali e culturali di rilevanza per il sistema associativo.
- all'impresa "socio ordinario di territorio" sono riconosciuti tutti i diritti di cui al precedente punto 1, con la sola esclusione dell'elettorato attivo e passivo limitatamente alle cariche di Presidente, Presidente Vicario e Vice Presidente di Confindustria Basilicata, nonché della possibilità di rivestire cariche di livello confederale anche di ricambio estero;
- all'impresa "socio aggregato" è riconosciuto il diritto di:
  - partecipare e intervenire in Assemblea e nel Consiglio Generale, con esclusione del diritto di elettorato attivo e passivo nei predetti organi;
  - partecipare, intervenire e assumere cariche in seno agli organi della specifica "Sezione Soci Aggregati", ove istituita;
  - assumere la carica di componente del Consiglio Generale spettante al Presidente della "Sezione Soci Aggregati", ove istituita;mentre, invece, è esclusa ogni prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico.

Tutti i soci, sia "effettivi" e "ordinari di territorio" che "aggregati", hanno, altresì, diritto:

- di avere attestata la partecipazione al Sistema Confederale attraverso dichiarazioni e/o certificazioni di appartenenza;
  - di utilizzare il logo e gli altri segni distintivi del Sistema Confederale, subordinatamente all'autorizzazione conferita da Confindustria Basilicata e comunicata a Confindustria, nel rispetto delle politiche di Confindustria medesima sul brand associativo, le quali ne precludono l'utilizzo a fini commerciali e/o di business diretti o indiretti, con vigilanza affidata al Collegio Speciale dei Provvisori e conseguente rito immediato dell'autorizzazione e irrogazione di sanzioni associative in caso di accertate violazioni.
- Le modalità grafiche di utilizzo dei segni distintivi di cui alla lett. b) del precedente comma prevedono:
- per i "soci effettivi" ed i "soci ordinari di territorio", l'emblema dell'aquila confederale seguito dalla dicitura "Associazione a Confindustria Basilicata";
  - per i soci aggregati, la dicitura "Socio aggregato di Confindustria Basilicata".

### Art. 7 - Doveri dei soci

L'adesione a Confindustria Basilicata in qualità di "socio effettivo", "socio ordinario di territorio" o "aggregato" comporta l'assunzione dei seguenti obblighi:

- osservare le norme del presente Statuto ed ottemperare alle disposizioni regolamentari attuative del medesimo e che derivano dal rapporto associativo con Confindustria Basilicata e dalla partecipazione al Sistema Confederale;
- osservare le deliberazioni impartite dagli Organi associativi direttivi e di controllo;
- ottemperare ai compiti prescritti dal Codice Etico e dei Valori Associativi e dai Regolamenti Confederali e rispettare i principi etici, morali e deontologici conformi con l'appartenenza al Sistema Confederale;
- adempiere puntualmente agli obblighi contributivi, versando i contributi dovuti nelle quantità e secondo le modalità e i termini stabiliti nelle delibere contributive annualmente adottate dagli organi associativi competenti, salva fatta la possibilità di condividere piani di rientro in caso di ripetuta morosità dovuta a particolari situazioni di criticità aziendale;
- partecipare attivamente alla vita associativa, prendendo parte, in particolare, alle Assemblee e alle riunioni degli organi associativi in cui si è stati chiamati ad assumere incarichi, promuovendo anche l'attivazione di nuovi servizi associativi ovvero la realizzazione di eventi di particolare risonanza esterna a supporto dell'immagine e della legittimazione associativa;
- applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato da Confindustria Basilicata o dalle altre componenti del Sistema Confederale;
- non tenere comportamenti o porre in essere azioni dannose o lesive dell'interesse, dell'immagine e del prestigio di Confindustria Basilicata, del Sistema Confederale e della categoria rappresentata; costituisce comportamento contrario alle finalità di appartenenza al Sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;
- non assumere iniziative di comunicazione esterna di impatto trasversale agli interessi rappresentati da Confindustria Basilicata o da altra componente del Sistema senza un preventivo coordinamento della stessa;
- fornire a Confindustria Basilicata ed alle altre componenti del Sistema Confederale, nei modi e nei tempi richiesti, dati, informazioni o documentazione necessari ai fini della istituzione e della corretta gestione del rapporto associativo e dell'aggiornamento dei "Registri delle Imprese" e comunque utili per il migliore e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.

Inoltre, per le imprese "soci effettivi" o "soci ordinari di territorio" è fatto obbligo di non aderire ad Associazioni che facciano parte di organizzazioni ritenute, nella fattispecie, concorrenti con Confindustria o costituite per analoghi scopi; la valutazione della natura concorrenziale dei casi concreti è rimessa al Consiglio di Presidenza, previo confronto, nelle situazioni di particolare rilevanza, con il Vice Presidente Confederale con delega all'Organizzazione.

Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative apicali nelle predette organizzazioni concorrenti, in rappresentanza di aziende che dovrebbero appartenere al perimetro associativo confederale; in caso di rami distinti di attività che richiedono appartenenze associative diverse non si determina alcuna incompatibilità.

Nel caso di imprese facenti parte di un medesimo "gruppo imprenditoriale", per quelle che risultino in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dal presente Statuto sussiste l'obbligo di aderire a Confindustria Basilicata.

Confindustria Basilicata si impegna a promuovere il completo inquadramento delle imprese associate nelle componenti di categoria del Sistema Confederale, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni di inquadramento.

### Art. 8 - Contributi associativi

Le imprese associate provvedono alle spese per il funzionamento e la gestione di Confindustria Basilicata, mediante il versamento della "quota di iscrizione" e della "quota annuale", disciplinate dall'apposito "Regolamento per la determinazione dei contributi associativi e relative modalità di versamento", adottato annualmente dal Consiglio Generale, entro il trenta novembre dell'anno precedente a quello di pertinenza. In caso di mancata adozione annuale nei termini stessi disciplinati, si applicano le disposizioni dell'ultimo Regolamento contributivo approvato.

Alle imprese associate è fatto obbligo di corrispondere a Confindustria Basilicata i contributi associativi, quale condizione essenziale per l'esercizio dei diritti e per avere accesso alle prestazioni istituzionali ed ai servizi erogati da Confindustria Basilicata e dal Sistema Confederale.

Il mancato versamento dei contributi associativi sospende l'esercizio dei diritti ma non esime l'impresa morosa dall'obbligo di corrispondere i contributi dovuti, dando facoltà a Confindustria Basilicata di agire secondo legge per il loro recupero. Le spese sostenute per il recupero delle quote scadute e non versate sono a carico delle imprese associate morose.

In caso di grave e ripetuta morosità, il Consiglio Generale, fatta salva l'azione di recupero dei contributi dovuti, potrà disporre l'esclusione dell'impresa morosa, secondo le previsioni di cui alla lett. g) e successivo comma 5, dell'art. 9 del presente Statuto. La "quota di iscrizione" deve essere versata dall'impresa associata successivamente alla comunicazione di ammissione a socio di Confindustria Basilicata.

La "quota annuale" è costituita da una percentuale calcolata sull'ammontare globale lordo delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti dell'impresa associata.

Il Consiglio Generale, nel predisporre l'apposito Regolamento contributivo, determinerà l'ammontare della quota annuale minima, da applicarsi anche alle imprese inattive o senza dipendenti.

Le imprese associate, in sede di deliberazione del Consiglio di Presidenza, singolarmente o cumulativamente in relazione alla gravità dell'inadempimento perpetrato, per una durata massima di dodici mesi e con permanenza degli obblighi contributivi e potranno essere applicate in caso di morosità contributiva in atto da almeno due anni.

La sanzione di decadenza di cui alla lettera e) è deliberata:

- dal Collegio Speciale dei Provvisori, per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta;
  - dallo stesso organo di appartenenza, in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica ricoperta, ivi compresa l'immobilità inerzia e le ripetute assenze ingiustificate, o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso e il mantenimento della carica stessa, tra i quali, in particolare, la perdita del completo inquadramento e la mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante.
- La sanzione di radiazione di cui alla lettera f) è deliberata dal Consiglio Generale in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, il mantenimento del rapporto associativo con l'azienda, la quale sarà sollecitata a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa; la radiazione è sempre necessaria in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna, senza aver preventivamente esperto gli strumenti interni di risoluzione delle conflittualità.

La sanzione di espulsione di cui alla lettera g) è deliberata dal Consiglio Generale, a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile; l'espulsione è applicabile, altresì, in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni, salvo casi, da valersi a cura del Consiglio di Presidenza, di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti ed eventi straordinari.

In ogni caso, avverso i provvedimenti sanzionatori adottati è possibile il ricorso al Collegio Speciale dei Provvisori, nel termine di dieci giorni dalla notifica del provvedimento applicato e senza effetto sospensivo.

### Art. 10 - Risoluzione del rapporto associativo

La qualità di socio si perde:

- per recesso volontario dell'impresa associata, comunicato secondo le modalità ed i termini temporali stabiliti dall'Art. 5 del presente Statuto;
  - per cessazione dell'attività d'impresa esercitata nell'ambito territoriale di competenza di Confindustria Basilicata, con decorrenza dalla data di notifica a Confindustria Basilicata medesima;
  - per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato e con facoltà del Consiglio di Presidenza di deliberare la sospensione del rapporto associativo per il periodo intercorrente tra la sentenza dichiarativa di fallimento e il passaggio in giudicato della stessa;
  - per il venir meno dei requisiti di idoneità richiesti per l'ammissione; con delibera del Consiglio di Presidenza e conseguente cessazione di ogni diritto e dovere, ad eccezione della corresponsione del contributo dovuto fino al termine di normale scadenza del rapporto associativo. È ammessa la risoluzione unilaterale da parte di Confindustria Basilicata, senza possibilità di ricorso ai Provvisori, per infrazioni del Codice Etico e dei Valori Associativi e per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto stesso;
  - per espulsione, in conseguenza del verificarsi delle condizioni di cui al comma 5, dell'art. 9, del presente Statuto e dell'applicazione della sanzione di cui alla lett. g), del medesimo articolo.
- Per le altre procedure concorsuali, compreso il concordato con continuità aziendale, il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetti anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse, derivanti da eventuali utilizzi diffammi e strumentali della procedura.

La trasformazione della ragione sociale non estingue il rapporto associativo. La cessazione del rapporto associativo non esime in alcun caso l'impresa dal pagamento dei contributi associativi dovuti. Dell'avvenuta risoluzione del rapporto associativo è data notizia, per competenza, alle altre componenti del Sistema Confederale.

Con la cessazione del rapporto associativo, le persone fisiche che, in virtù del rapporto associativo dell'impresa, avevano assunto incarichi di rappresentanza esterna, ovvero cariche associative all'interno di Confindustria Basilicata e del Sistema Confederale, perdono automaticamente la titolarità a ricoprirle.

# SCHEDA ANAGRAFICA AZIENDALE

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE: ..... DATA COSTITUZIONE: .....

CODICE FISCALE: ..... PARTITA I.V.A.: .....

## TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

Cognome e nome: ..... nato a: ..... il: .....  
e residente a: ..... in Via: ..... n°: .....  
recapiti telefonici: ..... e-mail: .....

## SEDE LEGALE

Indirizzo: ..... Città: ..... c.a.p.: .....  
telefono: ..... fax: ..... e mail: .....  
p.e.c.: ..... sito web: .....  
Iscrizione C.C.I.A.A. di: ..... R.E.A. n°: ..... data: .....  
Attività prevalente: ..... Attività secondaria: .....  
Export:  Sì  No

## STABILIMENTI E UNITA' PRODUTTIVE ALLOCATI IN BASILICATA DIVERSI DALLA SEDE LEGALE

1 - Indirizzo: ..... Città: ..... c.a.p.: .....  
tel.: ..... fax: ..... Referente: ..... e mail: .....  
Iscrizione C.C.I.A.A. di: ..... R.E.A. n°: ..... data: .....  
Attività prevalente: ..... Attività secondaria: .....

2 - Indirizzo: ..... Città: ..... c.a.p.: .....  
tel.: ..... fax: ..... Referente: ..... e mail: .....  
Iscrizione C.C.I.A.A. di: ..... R.E.A. n°: ..... data: .....  
Attività prevalente: ..... Attività secondaria: .....

3 - Indirizzo: ..... Città: ..... c.a.p.: .....  
tel.: ..... fax: ..... Referente: ..... e mail: .....  
Iscrizione C.C.I.A.A. di: ..... R.E.A. n°: ..... data: .....  
Attività prevalente: ..... Attività secondaria: .....

## DATI OCCUPAZIONALI COMPLESSIVI RELATIVI AGLI STABILIMENTI E UNITA' PRODUTTIVE ALLOCATI IN BASILICATA

Numero complessivo DIPENDENTI:  dei quali, OPERAI  IMPIEGATI/QUADRI  DIRIGENTI:   
C.C.N.L. applicato: ..... TOT. RETRIBUZIONI LORDE ANNUE €:   
 Impresa appartenente al GRUPPO IMPRENDITORIALE: ..... presente in Basilicata con le seguenti  
altre AZIENDE: .....  
 Impresa da considerarsi PICCOLA INDUSTRIA, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto

## RECAPITI PER LA CORRISPONDENZA ASSOCIATIVA

Indirizzo: ..... Città: ..... c.a.p.: .....  
tel.: ..... fax: ..... e-mail 1: ..... e-mail 2: ..... e-mail 3: .....

## SOGGETTO INCARICATO DI RAPPRESENTARE L'IMPRESA IN SENO A CONFINDUSTRIA BASILICATA (ove diverso dal titolare/legale rappresentante)

Cognome e nome: ..... nato a: ..... il: .....  
e residente a: ..... in Via: ..... n°: .....  
recapiti telefonici: ..... e-mail: .....

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, esprimo il consenso al trattamento dei dati personali e di quelli relativi all'impresa, forniti con il presente Modulo di Adesione, nonché trascritti nella Scheda Anagrafica Aziendale che è parte integrante dello stesso, autorizzando il Sistema Associativo Confederale, costituito da Confindustria, da Confindustria Basilicata e dalle altre componenti territoriali e di categoria, ad utilizzare i predetti dati per l'instaurazione e la gestione del rapporto associativo e per il perseguimento degli scopi associativi e delle finalità istituzionali e di Sistema, sanciti dallo Statuto di Confindustria Basilicata, dal Codice Etico e dei Valori Associativi, dai Regolamenti Confederali e dal Regolamento per la Determinazione dei Contributi Associativi. A tal riguardo, dichiaro di aver ricevuto l'informativa prevista dall'art. 13 del citato Decreto, nei termini in cui la stessa è espressamente riportata sul presente Modulo di Adesione.

FIRMA del titolare/legale rappresentante:

FIRMA del soggetto delegato a rappresentare l'Impresa in seno a  
Confindustria Basilicata (ove diverso dal titolare/legale rappresentante):

## SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI CONFINDUSTRIA BASILICATA

Verbale di ammissione in qualità di socio  effettivo  ordinario di territorio  aggregato  n°: ..... del: .....

Sezione di Categoria attribuita: .....

Gruppo Imprenditoriale

Piccola Industria

**INFORMATIVA PRIVACY**  
**ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.**

In relazione alla richiesta di adesione dell'Impresa a socio di Confindustria Basilicata, informiamo, ai sensi dell'art. 13, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di trattamento dei dati personali"), che i dati personali forniti con il presente Modulo di Adesione saranno trattati, su supporto cartaceo e informatico, nel rispetto delle condizioni e dei limiti posti dall'art. 11 del citato Decreto, per tutti gli adempimenti connessi all'ammissione a socio, per la conseguente gestione del rapporto associativo instaurato, nonché per il perseguimento degli scopi associativi e delle finalità istituzionali sanciti dallo Statuto di Confindustria Basilicata, dal Codice Etico e dei Valori Associativi, dai Regolamenti Confederali e dal Regolamento per la Determinazione dei Contributi Associativi.

Inoltre, in osservanza delle norme Statutarie che espressamente sanciscono l'appartenenza al Sistema Associativo Confederale da parte di Confindustria Basilicata e delle imprese associate, informiamo che i dati personali relativi al trattamento in questione saranno altresì comunicati, per i medesimi scopi associativi ed istituzionali, alla Confindustria ed alle altre componenti territoriali e di categoria costituenti il Sistema Associativo Confederale.

Per le ragioni testé esposte, precisiamo che i predetti dati personali non sono di natura "obbligatoria" ma il loro mancato rilascio, o il rifiuto del consenso al trattamento degli stessi, espongono alla conseguenza dell'impossibilità di accoglimento dell'istanza di adesione a socio, ovvero, alla oggettiva impossibilità di gestire il rapporto associativo.

Infine, per tutto quanto esplicitato, informiamo:

- che il soggetto "titolare del trattamento" è Confindustria Basilicata, con sedi a Potenza, in Via Di Giura - Centro Direzionale, ed a Matera, in Via XX Settembre, n. 3;
- che il soggetto "responsabile del trattamento" è il Responsabile dell'Area Amministrazione e Risorse Umane di Confindustria Basilicata, il cui nominativo è consultabile presso una delle Sedi su indicate, ovvero, accedendo direttamente alla home page del sito internet [www.confindustria.basilicata.it](http://www.confindustria.basilicata.it);
- che al medesimo soggetto di cui al punto precedente ci si potrà rivolgere per l'esercizio di tutti i diritti riconosciuti dall'art. 7 del già citato Decreto.

**Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.**  
**"Codice in materia di trattamento dei dati personali"**

**Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti**

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
  - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
  - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
  - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

**Art. 11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
  - c) esatti e, se necessario, aggiornati;
  - d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

**Art. 13. Informativa**

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
  - a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
  - b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
  - c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
  - d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
  - e) i diritti di cui all'articolo 7;
  - f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'esplicitamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
  - a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
  - b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
  - c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
- 5 bis. L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f).